

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FELICI DI ESSERE PICCOLI"

In data _____ è stata costituita l'associazione tra comuni denominata "Felici di Essere Piccoli".

I Comuni fondatori e precisamente:

- Comune di Casalgrasso (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Vanzetti Egidio,
 - Comune di Cavallerleone (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giacosa Gianpiero,
 - Comune di Faule (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Scarafia Giuseppe,
 - Comune di Monsasterolo di Savigliano (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Cavaglià Marco,
 - Comune di Murello (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Miniotti Giovanni,
 - Comune di Polonghera (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Cordero Milena,
 - Comune di Ruffia (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Boaglio Giampiero,
 - Comune di Villanova Solaro (CN) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Brunetti Secondo,
- approvano, in data odierna, il presente Statuto dell'Associazione Felici di Essere Piccoli.

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione denominata "Felici di Essere Piccoli" è un'associazione volontaria di piccoli Comuni, con popolazione sino a 2.000 abitanti, ubicati in provincia di Cuneo ed è costituita al fine di evidenziare l'identità e l'immagine del territorio attraverso la promozione di iniziative finalizzate a promuovere il patrimonio, storico, sociale, culturale e gastronomico della zona; nonché al fine di promuovere la discussione e lo studio dei problemi relativi alla gestione ed al funzionamento degli enti comunali e la ricerca di soluzioni che prevedano anche la collaborazione tra tutti o parte dei comuni componenti l'associazione. L'Associazione avrà sede in Faule Via Casana n. 7 presso la Casa comunale.

ART. 2: ISCRIZIONE E QUOTE

Sono ammessi nell'Associazione i Comuni aventi le seguenti caratteristiche: ubicazione in provincia di Cuneo, zona di pianura, popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale del Comune interessato e verrà sottoposta al vaglio dell'assemblea dei Comuni associati e, qualora accolta, si intenderà a tempo indeterminato.

Il Comune associato può recedere dall'Associazione, mediante delibera del Consiglio Comunale, dandone comunicazione scritta all'Associazione stessa. Il recesso ha effetto per l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato comunicato.

Di norma nel termine massimo del 30 giugno di ogni anno, i Comuni devono versare, qualora prevista, la quota associativa inerente l'esercizio finanziario di riferimento. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza da socio, previo formale atto di diffida.

ART. 3: COMPITI ISTITUZIONALI

L'Associazione, per perseguire e raggiungere i propri fini si propone di:

- a) promuovere occasioni di sviluppo sociale, turistico, culturale, sportivo, ricreativo e di comunicazione al fine di migliorare i rapporti tra i Comuni associati e favorire la reciproca conoscenza, per il raggiungimento della più vasta solidarietà nella difesa degli interessi generali e particolari dei Comuni;
- b) promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le soluzioni relative, anche mediante convenzioni tra tutti, o parte, dei Comuni associati;
- c) avanzare, agli organi responsabili, richieste e proposte volte al miglioramento della vita amministrativa degli enti locali, svolgendo direttamente, o tramite terzi, azione di informazione degli Enti associati attraverso pubblicazione di notizie, studi, proposte ecc... che riguardano i medesimi e l'attività dell'Associazione;
- d) rappresentare e curare gli interessi dei Comuni associati presso le autorità istituzionali italiane ed europee.

Per svolgere tali compiti, l'Associazione può avvalersi delle strutture tecnico-amministrative dei singoli Comuni associati e può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

L'Associazione può, altresì, promuovere o partecipare ad associazioni nazionali o internazionali che abbiano obiettivi comuni.

Al fine di favorire e rafforzare il lavoro dell'Associazione e delle varie identità comunali potrà promuovere una consulta delle associazioni presenti sul territorio che svolgono attività nei settori della promozione turistica, delle politiche sociali, giovanili, ambientali e dello sviluppo economico.

ART. 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- Il Presidente,
- Il Direttivo,
- Il Segretario.

ART. 5: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita, in rappresentanza dei Comuni associati, dai Sindaci degli stessi Comuni – o da un loro delegato – nonché, per ciascun Comune, da un cittadino anche componente del Consiglio Comunale, nominato dalla stessa amministrazione comunale. Qualora taluno dei Comuni sia momentaneamente sprovvisto di organi elettivi, all'Assemblea partecipa il Commissario Prefettizio o un suo delegato. I delegati dal Sindaco, o dal Commissario Prefettizio, debbono essere

individuati nella medesima area regionale del delegante e non possono essere titolari di più di una delega.

L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, per il rinnovo delle cariche associative e, di norma, almeno una volta l'anno per approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

L'Assemblea ha funzione di indirizzo e di verifica dell'attività comune e degli obiettivi da perseguire. Spetta all'Assemblea emanare le direttive generali per raggiungere i fini statuari.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttivo,
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo,
- ammettere nuovi Comuni che ne facciano richiesta all'Associazione,
- stabilire, qualora lo ritenga opportuno, le quote annuali per i Comuni associati,
- approvare i regolamenti,
- deliberare sull'adesione dell'Associazione ad associazioni o enti, nazionali o internazionali, con obiettivi comuni all'Associazione,
- approvare le modificazioni al presente statuto.

L'Assemblea può riunirsi in sede straordinaria per deliberare su altri argomenti di interesse dell'Associazione.

ART. 6: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in sede ordinaria o straordinaria, mediante avviso, inviato anche a mezzo posta elettronica, ai Comuni associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ed in esso deve essere specificata la ragione dell'urgenza. Nell'avviso devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei Comuni associati, previa indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vice Presidente.

ART. 7: VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Salva diversa disposizione le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.

ART. 8: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea, tra i Sindaci dei Comuni associati (o tra i rappresentanti dei Sindaci) e durano in carica 24 mesi. Il Presidente è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta.

Costituisce causa di decadenza immediata dall'incarico di Presidente e di Vice Presidente la cessazione, a qualsiasi titolo, delle funzioni di Sindaco di un Comune associato.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ed opera nel rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea di cui fa parte. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Direttivo e nomina il Segretario di cui al successivo art. 10, sentito il Direttivo.

Il Presidente delega le proprie funzioni, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente attua i programmi operativi e le direttive generali dell'Assemblea e le decisioni del Direttivo. Compie, in rappresentanza dell'Associazione, quegli atti operativi che corrispondono alle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo.

ART. 9: IL DIRETTIVO

Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da ulteriori 6 (sei) membri in rappresentanza dei Comuni, tutti eletti dall'Assemblea tra i componenti della medesima.

La partecipazione alle sedute del Direttivo può essere delegata, per iscritto, ad un Amministratore del proprio Comune.

Il Direttivo, coordinato dal Presidente, costituisce l'Organo esecutivo dell'Associazione Felici di Essere Piccoli, ed attua le linee programmatiche espresse dall'Assemblea.

Il Direttivo approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, ed adotta tutti gli atti inerenti i rapporti di partecipazione dei Comuni.

In caso di parità delle votazioni prevale il voto del Presidente.

ART. 10: IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito il Direttivo. Può essere scelto anche all'esterno del Direttivo, nel qual caso non esercita il diritto di voto.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Direttivo ed esercita inoltre anche le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente negli adempimenti per la convocazione dell'Assemblea e del Direttivo, redigendo i verbali di riunione,
- b) predispone la bozza del bilancio preventivo,
- c) predispone lo schema di conto consuntivo,

ART. 11: IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali di tutti gli associati nella misura eventualmente fissata dall'Assemblea ordinaria,
- dai contributi erogati da Enti e/o Associazioni,
- da altri proventi periodici od occasionali.

ART. 12: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13: MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Le modifiche del presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto. Per un più efficace funzionamento degli organi dell'Associazione possono essere predisposti, da commissioni all'uopo costituite e designate dal Direttivo, regolamenti che devono essere comunque approvati dall'Assemblea ordinaria.

ART. 14: INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non potranno essere erogati compensi per le cariche direttive dell'Associazione ad eccezione di eventuali rimborsi spese. Il Direttivo determina le modalità e l'entità del pagamento delle spese di rappresentanza ed ogni altro onere che il Presidente ed i componenti dell'Associazione sostengono nello svolgimento di compiti associativi o di interesse della stessa Associazione, nell'ambito degli equilibri di bilancio.